

RASSEGNE

Privilegi e riforme liberistiche nel Settecento

Nel leggere lo studio di Luigi Dal Pane, *La questione del commercio dei grani e l'origine del liberalismo nell'Italia settecentesca*, mi sono ricordato di quanto ha scritto uno storico ferrarese dell'ottocento: « Con applauso pure uscì al pubblico la celebre Bolla di Benedetto XIV li 29 giugno 1748, intorno al libero commercio delle pontificie provincie. Così non se ne fosse tanto frequentemente poi sospesa l'applicazione per maneggi, il più delle volte de' monopolisti, che ad arte insinuando spaventanti di future carestie favorivano il loro turpe interesse. Fu dell'anno dopo il richiamar che fece questo Pontefice a rassegna i Privilegi delle persone e delle famiglie dello Stato, e l'approvare quelli, che non furono trovati meritevoli di solido fondamento ».

Così Antonio Frizzi nelle sue *Memorie per la storia di Ferrara* (1).

Fra le famiglie nobili che godevano di Privilegi ed Esenzioni erano i Bentivoglio per i beni precedentemente posseduti, come per quelli che avrebbero acquistato, secondo le disposizioni contenute nel Diploma del 7 settembre 1561 emanato dal Duca Alfonso II (2).

Tali provvedimenti erano stati confermati ed ampliati dal Papa Clemente VIII con suo Breve, dopo la devoluzione del Ducato ferrarese allo Stato pontificio, il 4 novembre 1598; estesi poi con Chirografo del Papa Urbano VIII, il 4 gennaio 1637, in applicazione della Convenzione Faentina del 1597, per i beni avuti in cambio della cessione dei beni situati nel Ducato modenese, nei luoghi di Sariano, Giacciano e Barco, nella Transpadana.

Giovanni Francesco Banchieri, Tesoriere Generale della Camera Apostolica il 13 agosto 1749 confermava i privilegi e le esenzioni, che vennero registrate nell'Ufficio notarile della R. Camera Apostolica della Città di Ferrara il 4 novembre 1749. Sulla materia ritornò Papa Benedetto XIV con suo *motu proprio* del 30 agosto 1754.

Le esenzioni concesse originariamente dal Duca estense riguardavano tutte « le Gabelle; gli Uffici personali, reali, misti ed irregolari; le Colte; le Anomale; le Macine; ed in genere tutte le Gravezze già imposte come quelle da imporsi; tutte le Angarie e le Perengarie, manifeste e non manifeste, dichiarate e non dichiarate, solite e non solite; i Dazi di Gabella e per tutti i contratti che si sarebbero fatti; tutti i Terratici; tutte le Entrate delle poste delle Città, Castelli e Luoghi estensi per i prodotti della terra, per uso della famiglia Bentivoglio, per gli animali posseduti e per le famiglie dipendenti ».

Tali esenzioni dovevano aver luogo «in qualunque tempo sia di pace che di guerra, divina ed umana, di abbondanza e di carestia ed anche di peste od altra simile disgrazia». Era concessa inoltre per i membri della Casa Bentivoglio e per i discendenti, maschi e femmine, piena e libera licenza e facoltà di vendere o di far vendere tutti i frutti e le entrate che fossero raccolti e che si dovessero raccogliere nelle terre, possessioni, valli, boschi, prati e pascoli, beni e ragioni per tutto lo Stato ed in genere per tutte le bestie, animali e per i loro prodotti.

La esenzione era estesa per tutte le tasse ed imposizioni relative ai trasporti e per quelle che venivano riscosse ai guadi, ai passi ed ai trasporti marittimi, per qualunque prodotto trasportato. E perfino per tutti gli alberghi, passi, taverne, macelli, ecc. di proprietà od in uso alla famiglia Bentivoglio ed ai propri dipendenti, come pure a chi aveva contratti con la stessa, come gli affittuari, usuari, livellari, ecc.

Era concessa l'esenzione dei gravami anche per i generi che fossero condotti fuori dal dominio estense, e per quelli che fossero rivenduti nella Città e nei distretti estensi; in quest'ultimo caso i compratori di essi erano obbligati a pigliare le Bollette, ovvero Commissioni necessarie e solite dagli Ufficiali o da altri a ciò deputati, però senza pagamento d'alcuna gravezza ovvero imposizione di Bolletta o di altro Mandato.

Per finire la lunga serie di esenzioni, riportata nel linguaggio del tempo, era riconosciuto alla famiglia Bentivoglio anche il godimento di tutte le Prerogative, Esenzioni, Privilegi e comodi, franchigie, favori et onori, concessi alla Casa estense, senza alcuna differenza nonostante qualunque Ordine, Legge, Statuti, Privilegi e provisioni che determinassero il contrario.

Tutte queste disposizioni dovevano essere portate a conoscenza del Giudice dei dodici Savi di Ferrara, ai Fattori generali, ai Massari della Casa estense, all'Esattore della Camera per tutto il territorio a loro soggetto; a tutti i compratori ovvero conduttori di qualunque dazio e gabella; al Massaro della Gabella di Ferrara; ai Superiori delle Gabelle grandi di Piazza; ai Governatori della Città e degli altri Luoghi; a tutte le Congregazioni ed a coloro che stavano nel Porto; ai soprastanti delle navi ed agli altri Ufficiali, Prefetti, Jusdicenti, Ministri e Consoli di tutti i Luoghi.

Il quadro che è stato fatto non è completo, ma dà una precisa indicazione di come fosse vasta ed irretita la fiscalità instaurata durante la dominazione estense.

Nel ricordato Chirografo di Papa Lambertini sono confermati i Privilegi e le Esenzioni concesse da Alfonso II ai Bentivoglio ed ai loro successori, in linea di successione o di contratto, come si è già detto confermati dai Papi Clemente VIII ed Urbano VIII, limitando però per i nuovi acquisti il valore a scudi centomila, sospendendo inoltre l'uso dell'estrazione per i primi tre mesi dal tempo della raccolta ed anche per tutta quella stagione ed anno in cui si fosse verificata penuria o scarsezza dei grani nello Stato pontificio, a remora delle Cedole di

motu proprio del 29 giugno 1748 e 30 maggio 1749. Si dice nel dispositivo del Papa «volendo noi fare una grazia, e distinzione speciale al Marchese Guido e suoi discendenti ordiniamo e comandiamo per valida, ed efficace, che passati li tre mesi dalla raccolta, e precisamente dal mese di ottobre di ciascun anno termine appunto, in cui ogni Magistrato deve aver preso le sue misure per la pubblica Annona, abbiano il detto Oratore, e suoi discendenti il diritto di interpellare anche estragiudizialmente il Rev.mo Cardinale Legato pro tempore, ovvero i Ministri della Legazione, e mediante simile atto esigere dai medesimi senza veruna ingerenza del Giudice dei Savi o del Magistrato dell'Abbondanza di detta Città di Ferrara una precisa, e non incerta, né equivoca dichiarazione, e risposta in iscritto, se li grani, ed altri raccolti, di cui avranno prima dato la solita contezza bisognino, o no per quel pubblico. Rispondendosi che bisognino allora il Marchese Guido, e i suoi discendenti non possono farne contratto, o estrazione fuori di Stato; ma bensì di tutto, o di quelle partite che di mano in mano saranno in grado di vendere, si tratti subito col Cardinale Legato del prezzo, che dovrà subito pagarsi loro in contanti, o alla ragione di quello, che detto supplicante, o suoi giustificheranno aver trovato, mediante la fede giurata dell'Oblatore, o mediatore, a cui a tal fine debba starsi ovvero a ragione del prezzo, che allora corresse nella piazza di Ancona, della Romagna, e di Venezia in tutto, e per tutto nel modo, e giusto, e colli stessi vantaggi, e considerazioni contenute, ed espresse nella convenzione fatta il 7 settembre 1752: tra il Sig. Duca di Modena, ed il Magistrato della Città di Ferrara, ed approvato da Noi mediante uno speciale Chirografo Segr.to il 13 febbraio 1753 diretto al Rev.mo Cardinale Barni allora legato di Ferrara, che abbiamo qui per espresso, dichiarando, che l'alternativa di questi due prezzi sia all'elezione del Marchese Guido, e suoi. All'incontro rispondendosi che i grani, ed altri generi non bisognino per il Pubblico, se ne debba subito fare il certificato, sopra di cui per parte della nostra Camera, o sia Tesorieri, Doganieri pro tempore, e loro Ministri, come pure dal Notaro Camerale, e qualunque altro Ufficiale, e Ministro sia della Legazione, o della Camera debba segnarsi, spedirsi, e consegnarsi *gratis* la solita Bolletta, e Tratta. E se mai non si desse dentro il suddetto mese di ottobre risposta alcuna in iscritto, allora senz'altra interpellazione, nè giudiziale, nè estragiudiziale si abbiano il grano, formentone, ed altri raccolti di qualunque genere per ricusati, e nel certificato della non data risposta si devon tosto spedire le solite cartelle, tratte, licenze, bollette, ed ogni altra cosa necessaria per l'estrazione tutto *gratis*, e senza alcuno emolumento come sopra, moderando Noi, e derogando anche in questa parte, salve però le sopradette dichiarazioni, alla mentovata nostra Cedola di *motu proprio* dei 30 maggio 1749 ed ogni altra restituzione, e limitazione di questi Privilegi apporta, ed annotata nel Ristretto de' medesimi Privilegi a tutte le risoluzioni della Congregazione Camerale, agli Editti, Statuti, Proibizioni, usi ed ordinazioni di qualunque sorte in contrario, avendone il tenore qui per espresso. E volendo Noi sul ri-

manente che oltre la detta special conferma delle risoluzioni della Congregazione Camerale sopra i Privilegi e loro Ristretti compilati in detto volume nelle Parti però non contrarie, nè ripugnanti, a quanto abbiamo sin qui disposto, voluto, ed ordinato rispetto dei Privilegi della Casa Bentivoglio debbe sempre aver luogo, e si abbia ad attendere, operare ed eseguire in ogni futuro tempo la presente nostra special conferma, approvazione ed eziandio nuova concessione, ordiniamo per tanto al Rev.mo Cardinale Camerlengo, al Cardinal Legato pro tempore di Ferrara ed a Monsig.re Tesoriere Generale, ed alla nostra Congregazione Camerale, cui commesso abbiamo privatamente ad ogni altro l'esecuzione di quanto si contiene nella citata nostra novissima costituzione, ed ordiniamo similmente a qualunque altro in avvenire spettasse, che facciamo al detto Marchese Guido, ed ai suoi discendenti pacificamente godere senza la minima difficoltà e condizione tutti li Privilegi, immunità, ed esenzioni reali, personali, e miste nel modo e forma specifica approvati, et eziandio di nuovo conceduti per essere così la precisa mente, e volontà nostra. Volendo, e decretando, che la presente nostra Cedola di motu proprio ammettendosi, e registrandosi in Camera a tenore della Bolla di Pio IV nostro predecessore *de registrandis* voglia, e debba avere sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla nostra semplice sottoscrizione, e che non si possa mai opporre a surrezione, nè di alcun altro vizio, o difetto della nostra volontà, ed intenzione, nè che mai sottotati e altri pretesti qualunque validi, e giuridichi, anche di *gius quesito*, e pregiudizio da chiunque possa essere impugnato, moderato, rivotato, o ridotto ad *viam juris*, e concedesi contra di essa *l'aperizione oris*, o altro rimedio, e che così, e non altrimenti debba sempre, ed in ogni futuro tempo giudicarsi, definirsi da qualunque Giudice e Tribunale, benché collegiato, congregazioni ed anche de Rev.mi Cardinali Legati a Latere, Camerlengo di S. Chiesa, Tesoriere Generale e Congregazione Camerale della Piena Camera Ruota, ed a qualsiasi altro Giudice ordinario o delegato togliendo loro, ed a ciascheduno di essi la facoltà, autorità, e giurisdizione di giudicare, definire, ed interpretare diversamente nullo, irritato, ed invalido tutto ciò, che scientemente, o ignorantemente si facesse, o si tentasse di fare contro la forma, e disposizione della presente nostra Cedola di motu proprio, ancorché non vi sono stati chiamati, citati, né sentiti Monsig.re Commissario di Ferrara, li Tesorieri, Doganieri della medesima Città, ed altri che vi avessero, o pretendessero di avervi interesse, non ostanti le sopracitate nostre Cedole di motu proprio, il Ristretto di detti Privilegi della Casa Bentivoglio, le risoluzioni della Congregazione Camerale sopra di essi emanati, l'ultima detta Cedola inserita nella citata nostra recente costituzione, nelle parti però ripugnanti, e contrarie alla presente specifica conferma, ed a quanto abbiamo come sopra disposto, ed ordinato colle sud.te Dichiarazioni rispetto all'esenzione dei Beni acquiriti, e rispettivamente in ordine alla libera, franca estrazione de' raccolti in tempo di penuria, e scarsezza, le costituzioni di Paolo II, Paolo IV, e di detto Pio IV *de rebus fedelis Camere non alienandis*, la regola

della nostra Cancelleria di fare quesito non volendo e qualsivoglia altre Costituzioni, ed Ordinazioni apostoliche nostre, e de' nostri Predecessori, Leggi, Statuti, particolarmente di detta Città di Ferrara, riforme, usi, utili, consuetudini, bandi, ordini, e qualsivoglia stabilimenti emanati riguardo a Privilegiati, e Privilegi de' ferraresi, ed ogni altra cosa che facesse in contrario alle quali tutte, e singole avendone il tenore qui per espresso ed in parola in parola inserto, e supplendo Noi con la nostra sovrana autorità a qualunque vizio, e difetto quantunque sostanziale, e formale, che nelle cose premesse potesse intervenire, questa nostra sola, ed all'effetto predetto specialmente deroghiamo. Dato dal Nostro Palazzo apostolico Quirinale, questo dì 24 luglio 1754 ».

E' da aggiungere che il Papa aveva chiesto il parere di Monsgr. Perelli, suo Tesoriere Generale, a cui unitamente al Cardinale Valenti era stata rimessa la supplica fatta al Papa dal Marchese Guido Bentivoglio. Nel suo Chirografo è detto che è stata considerata « la chiarezza, e nobiltà del sangue dell'Oratore, e della sua Casa, e famiglia Bentivoglio, la di lei divozione, e riguardevoli meriti verso Noi, e questa Santa Sede, la già stabilita alleanza, ed accasamento di Donna Beatrice figlia primogenita dell'Oratore con il Marchese Carlo Valenti nipote del predetto Cardinale Valenti nostro Segretario di Stato, e Camerlengo, e le di lui benemeritenze per i servizi a Noi prestati, siano di buon grado condiscesi come in appresso alle istanze del supplicante ».

Era così ben precisata la ragione della benevolenza dimostrata da Papa Benedetto XIV verso la famiglia Bentivoglio.

Anche ad un altro riferimento vorremmo far capo, e cioè a quello relativo al commercio dei grani ed alle tratte di cui il Dal Pane ha precisato la figura giuridica ed economica (3), poiché altrettanto importante è di rilevare quali fossero gli esecutori delle disposizioni relative alle tratte. Così balza evidente la figura del *Rassegnatore dei grani*, come risulta dagli Atti della vertenza sorta fra Carlo Ambrogio Lepri e Francesco Trionfi, Commissari di una partita di 4.000 rubbia di grano da far spedire dalla Marca all'Annona di Roma, ed il Cardinale Alessandro Albani, Rassegnatore generale.

Era successo che all'atto dell'imbarcazione di certa quantità di grano nel Porto di Recanati il Sig. C.te Simonetti, che nella Marca esercitava la funzione di Rassegnatore dei grani per l'Ecc.mo Rev.mo Cardinal Alessandro Albani, il quale, fin dal 1715, aveva ottenuto l'Offizio vacabile di Rassegnatore, pretese di esigere l'emolumento per i grani da estrarre fuori dalla Marca dai suddetti Commissionari.

Dagli atti della Causa risulta che al Rassegnatario, principale ed ufficiale, spettava un salario, per l'incombenza di registrare od attergere le tratte e porvi il sigillo, che era della decima parte di un giulio, secondo il Regolamento di Urbano VIII dell'anno 1629. Il C.te Simonetti aveva preteso una *piastra* per ogni licenza o tratta. Per il contratto Lepri e Trionfi il Card. Albani pretendeva un terzo di giulio per ogni rubbia di grano imbarcato.

Tale pretesa derivava dal fatto che il Cardinale Alessandro Albani, allorché gli venne conferito l'Ufficio di Rassegnatore, da Clemente XI nel 1715, aveva versato scudi 1.000 all'Erario, all'atto dell'acquisto, oltre allo sborso di scudi 2.400 a Mons.re Jacometti, Fiscale di Dottrina e Probità, a titolo di ricognizione apostolica ossia di pensione vitalizia (4).

Si trattava quindi di diritti ben pagati sia per l'acquisto che per l'esercizio della funzione di Rassegnatore ed ecco una delle ragioni, forse non delle minori, del tanto interesse che i curiali avevano affinché l'esercizio delle tratte fosse mantenuto, il più a lungo possibile, a loro vantaggio. Difatti malgrado i provvedimenti liberatori della Bolla di Benedetto XIV il libero commercio dei grani non ebbe sempre ad effettuarsi, ma le restrizioni perdurarono per tanti anni ancora.

Mario Zucchini

NOTE

(1) FRIZZI A., *Memorie per la Storia di Ferrara*, Ferrara, 1848, Tomo 5, pag. 204.

(2) ARCHIVIO CONDOMINIO BENTIVOGLIO, *Privilegiorum et exentionum D.D. de Bentivolis, quod ad bona in Ducatu ferrariense*, Ferrariae, apud Iosephum Barberium, pubblicato in causa Illustrum D.D. Hyppoliti et Julij fratrum de Bonleis, sive Illustrissimi D. March. de Bentivolis presentij Iudicij susceptoris, eum Gabellariis, 1603, indicatione prima 19 Septembris.

(3) DAL PANE L., *La questione del commercio dei grani e l'origine del liberalismo nell'Italia settecentesca*, Estratto dagli Atti dell'Accademia delle Scienze, Vol. VII, 1963-64, Bologna, 1967.

(4) ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Congregationes particulares*, Tom. 69, (1758 - ad 1760), Busta 99, R.D.P., Rubino Cam.